



Il portale della tecnica e della formazione assicurativa

Siete collegati al webinar

I “nuovi” Regolamenti IVASS n. 40 e 41

Inizio ore 15 (alle 15,10 il Sig. Amati comincerà il webinar)

Per problemi tecnici: Sig. Astolfi tel. 347.5032685
E-mail webinar@assiweb.net

Per altre problematiche: Sig. Amati tel. 339.4404477

Regolamento IVASS n. 40/2018

disposizioni in materia di distribuzione Assicurativa e riassicurativa

(come modificato dal Provvedimento n. 97-2020)

PARTE I – Disposizioni di carattere generale

Art. da 1 a 3

i-bis) **“Consulenza su base indipendente”**: la consulenza (prevista dall’articolo 24-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni) in materia di **intermediazione finanziaria**.

n-bis) **“DIP aggiuntivo IBIP”**: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo **per i prodotti d’investimento assicurativi** come disciplinato dal Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private.

q-bis) “**distribuzione riassicurativa**”: le attività, anche quando sono svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo,

- consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di riassicurazione,
- proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione,
- concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.

y-bis) **“incentivo”**: (secondo quanto previsto dall’articolo 2, par. 1, (2), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017),
qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa
in relazione alla distribuzione di un **prodotto di investimento assicurativo**,
a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente.

bb-bis) “**KID**”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, (come disciplinato dal Regolamento Delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014) relativo ai **documenti contenenti le informazioni chiave** per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

oo-bis) “**Regolamento (UE) 2017/565**”: requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

oo-ter) “**Regolamento (UE) 2017/2359**”: obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi;

oo-quater) “**Direttiva Delegata (UE) 2017/593**”: salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari”.

ss-bis) “**schema di incentivazione**”: (secondo quanto previsto dall’articolo 2, par. 1, (3), del Regolamento Delegato (UE) 2359/2017), **un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi**, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti.

lettera j) “**contraente**”: chi stipula o intende stipulare un contratto di assicurazione, anche a distanza;

lettera j) sostituita dalla seguente:
“**contraente**” o “**cliente**”: la persona fisica o giuridica in favore della quale un **distributore** svolge attività di distribuzione assicurativa.

lettera q) **“distribuzione assicurativa e riassicurativa”**: l'attività consistente nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione dei relativi contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati, ivi inclusa la fornitura, tramite un sito internet o altri mezzi, di informazioni, relativamente a uno o più contratti di assicurazione, anche confrontati o ordinati, sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente, in termini di premi ed eventuali sconti applicati o di ulteriori caratteristiche del contratto, se il cliente è in grado di concludere direttamente o indirettamente lo stesso

lettera q): **“distribuzione assicurativa”**: le attività consistenti nel fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi;”

PARTE II – Accesso all'attività di intermediazione

Artt. da 4 a 40

Titolo I – Disposizioni applicabili agli intermediari con residenza o sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I – Disciplina del Registro – artt. 4 - 35

1. Per le società, il Registro riporta almeno le seguenti informazioni:

- a) ragione o denominazione sociale;
- b) sede legale ~~ed eventuali sedi secondarie~~;
- c) ...

Eliminate le parole ~~ed eventuali sedi secondarie~~

~~4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a:~~

~~a) per ciascun sinistro, euro 1.250.000;~~

~~b) all'anno globalmente per tutti i sinistri, euro 1.850.000;~~

~~Nel caso di contratti che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario che richiede l'iscrizione nelle sezioni A o B.~~

Il comma 4 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“4. I massimali di copertura del contratto sono di importo almeno pari a quanto previsto dalla normativa europea.”

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione C del Registro, i produttori diretti devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti ...;
 - b) non essere pubblici dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero ...;
 - c) avere conseguito una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all'attività svolta, ...

Viene aggiunto - c-bis)

essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente.

Art. 22 - (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)

1. Gli addetti all'attività di distribuzione che operano al di fuori dei locali dell'intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D, F, ovvero nell'Elenco annesso **abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento (aggiunto)**, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, che operano al di fuori dei locali di questi ultimi, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti ...;

Viene aggiunto - c-bis)

essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** rilasciato

Le società addette all'attività di distribuzione al di fuori dei locali dell'intermediario, iscritto nelle sezioni A, B, D o F **ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento (aggiunto)**, per il quale operano, ai fini dell'iscrizione nella sezione E del Registro, devono

- a) essere in possesso dei requisiti ...;
- b) ...

1. I soggetti di cui agli articoli 22 e 23 sono inclusi, ai sensi degli articoli 11 e 15, nella copertura assicurativa stipulata dall'intermediario per il quale operano iscritto nelle sezioni A, B o F ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento (aggiunto), che provvede ad attestare tale inclusione nella domanda di iscrizione.

1. Ai fini dell'iscrizione delle persone fisiche e delle società nella sezione E, ciascun intermediario che se ne avvale, iscritto nelle sezioni A, B, D o F **ovvero nell'Elenco annesso, abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento (aggiunto)**, presenta all'IVASS apposita domanda con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.

1. Per ottenere l'iscrizione nella sezione F del Registro, le persone fisiche, che operano in qualità di intermediari assicurativi a titolo accessorio su incarico di una o più imprese di assicurazione, devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti ...;

Viene aggiunto - c-bis)

essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** rilasciato ...

PARTE III – Esercizio dell'attività di distribuzione

Artt. da 41 a 83

Titolo I – Svolgimento dell'attività

Capo I – Disposizioni generali – artt. 41 - 46

1. Ai fini di cui all'articolo 109, comma 1-*bis* del Codice, l'impresa che opera in qualità di distributore individua almeno un responsabile della distribuzione assicurativa o riassicurativa avente le caratteristiche :
 - a) essere in possesso dei requisiti ...;

Viene aggiunto - c-bis)

essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** rilasciato ...

1. ...

~~4. La collaborazione orizzontale è formalizzata in un accordo scritto tra gli intermediari.
Al cliente è fornita una corretta e completa informativa in relazione al fatto che
l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari, di cui è indicata: l'identità, la
sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di
collaborazione adottata.~~

il comma 4 è sostituito dal seguente:

- La collaborazione orizzontale è formalizzata **in un accordo scritto** tra gli intermediari.

Gli intermediari che partecipano all'accordo assicurano:

- che le informazioni relative alla percezione di tutte le remunerazioni, per le quali è prevista la comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, **siano trasmesse al cliente;**
- che le informazioni **sui costi e gli oneri** connessi all'attività di distribuzione di cui agli articoli 18 e 25 del Regolamento IVASS n. 41 del 2018 **siano comunicate all'impresa di assicurazione;**

Gli intermediari che partecipano all'accordo assicurano:

- il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari IVASS in materia **di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (POG)**;
- il rispetto dell'obbligo di inserimento **negli allegati 4 e 4-bis** della corretta e completa informativa in relazione al fatto che **l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari**, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata.”.

Viene aggiunto - 4-bis.

- La sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 4 è comunicata dagli intermediari **alle rispettive imprese** di assicurazione mandanti interessate.”.

- ~~4. Entro il 5 febbraio di ogni anno gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro attestano il rinnovo del contratto di assicurazione della responsabilità civile ovvero, in caso di contratto pluriennale, la conferma dell'efficacia della relativa copertura, mediante comunicazione presentata con le modalità di cui all'articolo 9, comma 3.~~
- ~~5. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 4, gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o F del Registro che non abbiano effettuato la comunicazione sono indicati nel Registro come inoperativi.~~

Commi 4 e 5 abrogati.

Comma 4 sostituito dal seguente:

L'impresa redige annualmente una relazione all'IVASS, che illustri:

- le azioni di monitoraggio svolte ai fini della verifica della corretta attuazione delle politiche e procedure adottate e le relative risultanze;
- le eventuali criticità e misure adottate o ritenute necessarie;
- le soluzioni proposte per le modifiche;
- gli elementi relativi alle verifiche e alle analisi effettuate in relazione agli adempimenti di cui all'articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione, funzionali al corretto controllo della distribuzione.

PARTE III – Esercizio dell'attività di distribuzione

Artt. da 41 a 83

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento

Capo I – Ambito di applicazione – art. 52

Viene aggiunto - b-bis

B-bis essere in possesso di un **titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore** rilasciato ...

PARTE III – Esercizio dell'attività di distribuzione

Artt. da 41 a 83

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento

Capo II – Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi ***artt. 53 - 68***

Articolo sostituito come segue (1)

1. I **distributori** consegnano o trasmettono al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, le informazioni di cui all'Allegato 3.

In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto solo in caso di **modifiche di rilievo** delle condizioni di assicurazione.

Articolo sostituito come segue (2)

2. I **distributori** rendono disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:
- l'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
 - le informazioni di cui all'Allegato 3;
 - l'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'Allegato 4-ter.
3. Informazioni aggiornate periodicamente e almeno trimestralmente.

Articolo sostituito come segue (3)

4. Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori consegnano o trasmettono al contraente:
- copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'Allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;
 - la documentazione informativa precontrattuale e quella contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni;
 - nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all'Allegato 4-ter.

Articolo sostituito come segue (4)

5. L'informativa precontrattuale:

- è scritta in un linguaggio e in uno stile chiaro e sintetico, così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute. È in ogni caso assicurata la completezza delle informazioni essenziali;
- è presentata e strutturata in modo tale da essere chiara e di facile lettura;
- ha un carattere di stampa con occhio medio pari almeno a 1,2 mm;
- se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero.

Articolo sostituito come segue (5)

6. In caso di collaborazione orizzontale, gli obblighi di informativa previsti dal presente regolamento sono adempiuti **dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.**
7. La documentazione di cui ai commi 1 e 4 può essere fornita tramite un sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120-quater, comma 5, del Codice.

Il distributore è in ogni caso responsabile della veridicità, dell'aggiornamento e del contenuto della pubblicazione effettuata in una pagina web diversa dal proprio sito internet.

Articolo sostituito come segue (6)

8. I **distributori**, al fine di dimostrare l'adempimento degli obblighi informativi, conservano un'apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi di cui al comma 7, la comunicazione di cui all'articolo 120- quater, comma 5, lettera c), del Codice.
9. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell'assicurato ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Codice."

1. Ai sensi dell'articolo 120-*bis* del Codice, le informazioni concernenti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito sono comunicate al contraente:
 - a) dall'intermediario che distribuisce il contratto;
 - b) dall'impresa di assicurazione, con riferimento ai dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto. assicurativo.”

Comma 1, ultimo periodo, sostituito come segue:

“Nel caso di **collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti nella sezione E** del Registro, l'informazione è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo.”

4. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, **tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto**, forniscono al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni ...

aggiunto il seguente: “4-bis.

Qualora i **distributori** ritengano **che il prodotto sia coerente** con le richieste ed esigenze del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, lo informano di tale circostanza, **dandone evidenza in un'apposita dichiarazione.**

Onere della prova a carico dei distributori

3. La documentazione dalla quale risulti la raccomandazione personalizzata di cui al presente articolo, ~~debitamente sottoscritta dal contraente~~, è conservata con le modalità di cui all'articolo 67.

Le parole “, debitamente sottoscritta dal contraente,” sono abrogate.

- I **distributori** che propongono prodotti assicurativi **insieme a un prodotto o servizio diverso da un'assicurazione**, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, forniscono al contraente, anche avvalendosi dei documenti precontrattuali di cui al Regolamento IVASS n. 41 del 2018, la descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e l'evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente, nonché del modo in cui la sua composizione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

- In caso di distribuzione **con consulenza** di un prodotto assicurativo come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, i distributori assicurano che l'intero pacchetto o accordo sia adeguato alle esigenze del cliente. In caso di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi in assenza di consulenza, i distributori valutano la coerenza con le richieste e le esigenze assicurative del cliente e l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme.”

- I distributori rilasciano al contraente, oltre alla documentazione di cui all'articolo 56, copia del contratto e di ogni altro atto o documento ~~da quest'ultimo sottoscritto~~ "la cui redazione è prevista dal presente Regolamento."

5. Il contraente può riferire la scelta sulle modalità di comunicazione anche con riguardo a tutti gli eventuali successivi contratti stipulati con il medesimo distributore, fermo restando, in relazione a ciascun contratto, l'adempimento degli obblighi ~~di cui agli articoli 58 e 59~~ "la cui redazione è prevista dal presente Regolamento."

1. Le disposizioni dell'articolo 63 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D o F che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, ~~con un minimo di euro 18.750~~ “con il minimo previsto dalla normativa europea.” (Art. 10, comma 4 – 1.250.000 EUR per ciascun sinistro e di 1.850.000 l'anno per tutti i sinistri)

A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

1. Nei contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere del pagamento dei premi, le disposizioni degli articoli 55, ~~56, comma 3, lettera b), 57, 58, 60 e 61~~ “56, comma 4, per i prodotti assicurativi diversi dai prodotti d'investimento assicurativi, 57, 58, 60, 61 e 68-ter, comma 1, per i prodotti d'investimento assicurativi,” si applicano nei confronti degli aderenti, oltre che del contraente. Gli obblighi di cui al presente comma sono adempiuti dal distributore, anche attraverso la collaborazione del contraente, fermo il dovere di vigilanza sull'operato di quest'ultimo di cui è responsabile.

La consegna agli aderenti della documentazione precontrattuale e contrattuale è effettuata con le modalità scelte dal contraente ai sensi dell'articolo 120-*quater* del Codice..

1. “I **distributori**, conservano, per la durata del rapporto **ovvero per altro termine maggiore previsto dalla legge** e, in ogni caso, per almeno cinque anni dalla cessazione del rapporto, la documentazione concernente:”
 - a) ...
 - b) i contratti conclusi per il loro tramite e la documentazione ad essi relativa, ~~inclusa quella di cui agli articoli 58 e 59~~, nonché la prova delle attività svolte per il tramite del contraente ai sensi dell’articolo 66
 - c) ...
- “g-bis): la documentazione relativa agli adempimenti di cui all’articolo 30-decies del Codice e relative disposizioni di attuazione.”

Definizione

- collaborazione tra intermediari operativi **iscritti nelle sezioni A, B, D del Registro**, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.
 - quelli instaurati tra A e B **non rientrano** se accordi ratificati dall'impresa con autorizzazione all'incasso dei premi.

Responsabilità

- Gli intermediari **rispondono in solido** per gli eventuali danni sofferti dal cliente

Obblighi con altri intermediari e Imprese

- accordo formalizzato in **forma scritta**.
- sottoscrizione comunicata dagli intermediari **alle rispettive imprese di assicurazione mandanti**.
- rispetto dei **requisiti di governo e controllo** dei prodotti assicurativi (POG);
- **(informativa** tra Intermediario proponente e intermediario emittente)

Regole di comportamento

- obblighi di informativa previsti dal presente regolamento (40-2018) **adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.**
- prodotto coerente con le richieste ed **esigenze** del contraente o dell'assicurato, prima della sottoscrizione del contratto, **fornendo un'apposita dichiarazione.**
- obbligo di inserimento negli allegati 4 e 4-bis che **l'attività è svolta in collaborazione tra più intermediari**, di cui è indicata l'identità, la sezione di appartenenza e il ruolo nell'ambito della forma di collaborazione adottata

Remunerazioni e costi

- informazioni di **tutte le remunerazioni** trasmesse al cliente; (compensi percepiti da tutti gli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto)
- informazioni sui costi e gli oneri connessi a prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi **comunicare all'impresa di assicurazione**;
- comunicazione compenso riferito al contratto distribuito **a carico dall'intermediario che distribuisce il contratto**

Informativa

- I **distributori** forniscono l'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con cui collaborano o agiscono, **anche** nei propri locali utilizzando apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicandolo su un sito internet
- informazioni aggiornate periodicamente **almeno trimestralmente**

Formazione

- ciascun intermediario cura esclusivamente gli obblighi di formazione e aggiornamento professionale **della propria rete di collaboratori.**

Conservazione della documentazione

PARTE III – Esercizio dell'attività di distribuzione

Artt. da 41 a 83

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento

Capo II bis – Regole di comportamento per la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi

Artt. 68 ter - 68-terdecies

PARTE III – Esercizio dell'attività di distribuzione

Artt. da 41 a 83

Titolo II – Regole di presentazione e comportamento

Capo III – Promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza

Artt. 69 - 83

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla promozione e al collocamento, effettuati interamente tramite tecniche di comunicazione a distanza, dalle imprese di assicurazione o dagli intermediari di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, aventi ad oggetto:
 - a) contratti di assicurazione sulla vita ...;
 - b) contratti di assicurazione contro i danni ...

1. Non è consentito ai distributori di collocare contratti di assicurazione, anche in forma collettiva, mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza il preventivo consenso espresso del contraente o dell'aderente.

L'assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati espressione del consenso del contraente.

1. In caso di coperture assicurative proposte in abbinamento a beni o servizi di diversa natura, non sono consentite modalità di presentazione del prodotto che prevedano l'accettazione automatica di quanto non richiesto e, in ogni caso, meccanismi di *opt-out* che, se non azionati dal destinatario, possano far ritenere accettata l'offerta assicurativa.

Art. 73 - (Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza)

1. ...

Le informazioni sono rese in modo chiaro e comprensibile in conformità a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, del Codice. "Si applica l'articolo 56, comma 1".

Comma 3 così sostituito:

3. "Nei termini di cui al comma 1 e secondo le modalità prescelte dal contraente, i distributori trasmettono la documentazione di cui all'articolo 56, comma 4, o 68 ter, comma 1."

Art. 74 - (Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza)

1. Nello svolgimento dell'attività di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, i distributori osservano le disposizioni ~~di cui agli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67 e, limitatamente agli intermediari iscritti nel Registro, le disposizioni di cui agli articoli 63 e 64~~ “di cui ai Capi II e II bis”;

Comma 2 lettera a) così sostituita:

- a) “la conclusione del contratto **solo se** sono stati adempiuti i relativi obblighi di cui al presente regolamento;”.

Art. 83 - (Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza)

Al comma 1, dopo la lettera d), sono inserite

“d-bis) che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche che danno luogo alla conclusione di contratti assicurativi. Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta prima del collocamento di un contratto assicurativo;

d-ter) che, con riferimento ai prodotti IBIPs, saranno registrate anche le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche rese nell’ambito dello svolgimento dell’attività di distribuzione che non hanno condotto all’effettiva conclusione di contratti assicurativi”;

1 ...

- d) gli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali in cui l'intermediario opera, nonché gli addetti dei *call center* dell'intermediario, prima di intraprendere l'attività “, con eccezione della distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi distribuiti tramite gli intermediari iscritti nella sezione D del Registro”.

Articolo 89-bis - (Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi professionali) – aggiunto - 1

1. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell'iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nell'Albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai sensi del Titolo IX della Parte III del Libro III del Regolamento Intermediari CONSOB), se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall'Allegato 6 del presente regolamento, possono essere fatte valere **anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione.**

Articolo 89-bis - (Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi professionali) – aggiunto - 2

2. Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte (ai sensi del Titolo IX della Parte III del Libro III del Regolamento Intermediari CONSOB), **dai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa all'interno dei locali** possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall'Allegato 6 del presente regolamento.

Allegato 1

Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di Assicurazione per l'iscrizione /cancellazione /reiscrizione dei produttori diretti

Allegato 2

Informazioni da trasmettere all'IVASS da parte delle imprese di Assicurazione e riassicurazione ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

Allegati 3 e 4 ...

Allegato 5

Materie della prova di idoneità per l'iscrizione nelle sezioni A e B del RUI

Allegato 6

Materie dei corsi di formazione e aggiornamento professionale

Allegato 3 **sostituito** dall'Allegato 1 -

Informativa sul distributore

Allegato 4 **sostituito** dall'Allegato 2

Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP

inserito “Allegato 4 bis”

Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo

inserito “Allegato 4 ter”

Elenco delle regole di comportamento del distributore

Regolamento IVASS n. 41/2018

disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi

(come modificato dal Provvedimento n. 97-2020)

Titolo I - Disposizioni in materia di informativa

Artt. 4 - 29

**Capo II – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi vita diversi
dai prodotti d'investimento assicurativi**

Artt. 10 - 19

Art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi DIP aggiuntivo Vita)

Comma 7, lettere h), i), l) sostituite come segue:

7. Le sezioni del DIP aggiuntivo Vita sono riportate nella sequenza seguente:

h. “«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;”;

i. «A chi è rivolto questo prodotto?»;”;

l. “«Quali costi devo sostenere?»;”.

1. L'impresa comunica al contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, ~~l'estratto conto annuale della~~ "il Documento Unico di rendicontazione relativo alla" posizione assicurativa.

Art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi – DIP aggiuntivo IBIP)

Comma 7, lettere h), i), l), m), sostituite come segue:

h. “«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;”

i. “«A chi è rivolto questo prodotto?»;”

l. “«Quali costi devo sostenere?»;”;

m. “«Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?»;”

Comma 8, lettera a),

8. Il DIP aggiuntivo IBIP, dopo le sezioni di cui al comma 7, riporta, ove applicabili, le seguenti avvertenze:

a) l'avvertenza relativa all'obbligo dell'impresa di trasmettere ~~l'estratto conto~~ “il documento unico di rendicontazione” annuale;

Titolo I - Disposizioni in materia di informativa

Artt. 4 - 29

Capo III – Obblighi relativi ai prodotti d'investimento assicurativi

Artt. 20 - 26

Quando riportato nel testo le parole “~~estratto conto~~”, devono intendersi sostituite con “Documento Unico di Rendicontazione”;

Abrogata la lettera f) del comma 6)

Dopo il comma 7, è inserito il seguente: “7-bis.

Nel Documento Unico di Rendicontazione l'impresa fornisce al contraente:

- importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento, oppure per i contratti unit direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione;
- un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti:
- mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto;
- mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;
- è accompagnata da una sua descrizione.”

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

“8-bis.

Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i **distributori trasmettono all'impresa**, dietro specifica istruzione da parte della stessa, tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attività di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale. Il documento unico di rendicontazione annuale può sostituire l'informativa annuale di cui all'articolo 121-sexies, comma 2, del Codice nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive.

Dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

8-ter

Le imprese di assicurazione trasmettono ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-bis), del Testo Unico della Finanza), le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi al prodotto di investimento assicurativo in tempo utile per consentire l'adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 135-terdecies del Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.”

Titolo II - Disposizioni in materia di informativa

Artt. 4 - 29

Capo IV – Obblighi relativi ai prodotti assicurativi danni

Artt. 27 - 29

Art. 29 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni DIP aggiuntivo Danni e DIP aggiuntivo R.C. auto)

Al comma 8, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente

“d-bis):

la mancata adesione **dell'impresa di assicurazione comunitaria al sistema di risarcimento diretto** (di cui all'articolo 149 e 150 del Codice e al Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254), specificando che l'assicurato non potrà rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione **ma dovrà necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante.**”

Titolo III - Disposizioni in materia di prodotti assicurativi

Artt. 30 - 46

Capo II – Realizzazione dei prodotti assicurativi

Artt. 33 - 36

1. ...
2. Con l'invio ~~dell'estratto conto annuale~~ "del documento unico di rendicontazione annuale" di cui all'articolo 25, l'impresa che offre prodotti di cui al comma 1, con riferimento ai dodici mesi precedenti, fornisce:
...

Allegato 1

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi **(DIP Vita)**

Allegato 2

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi **(DIP aggiuntivo Vita)**

Allegato 3

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi **(DIP aggiuntivo Multirischi)**

Allegato 5

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni **(DIP aggiuntivo Danni)**

Allegato 7

Documento informativo per le operazioni di trasformazione

Allegato 4 **sostituito** dall'Allegato 5

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

Allegato 6 **sostituito** dall'Allegato 6

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

3. Perfezionare il contratto

Consegnare la documentazione prevista dalla Compagnia (DIP, DIP aggiuntivi, C.G.A. ...) e farsi rilasciare dichiarazione scritta di avvenuta consegna.



per approfondimenti: <https://assiweb.net>